

Regolamento speciale inerente l'armamento degli addetti alla Polizia Municipale

Capo I Generalità, numero e tipo di armi

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Numero delle armi in dotazione
- Art. 3 Comunicazioni al Prefetto
- Art. 4 Tipo di armi in dotazione
- Art. 5 Attribuzioni del Consiglio dell'Unione dei Comuni

Capo II Modalità e casi di porto dell'arma. Servizi armati

- Art. 6 Assegnazione dell'arma
- Art. 7 Modalità di porto dell'arma*
- Art. 8 Servizi da espletarsi con armi*
- Art. 9 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza*
- Art. 10 Servizi di collegamento e di rappresentanza*
- Art. 11 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso, in supporto o in attuazione di progetti specifici associati*

Capo III Tenuta e custodia delle armi

- Art. 12 Prelevamento e versamento dell ' arma
- Art. 13 Doveri dell' assegnatario*
- Art. 14 Custodia delle armi
- Art. 15 Armadi metallici
- Art. 16 Prescrizioni di sicurezza*
- Art. 17 Sostituzione delle munizioni*
- Art. 18 Controlli e ispezioni sull' armamento
- Capo IV Addestramento
- Art. 19 Addestramento al tiro

Capo V Disposizioni finali

- Art. 20 Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi*
- Art. 21 Norme integrative
- Art. 22 Entrata in vigore e comunicazioni

Capo I Generalità, numero e tipo di armi

Art. 1 Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 2 del d.m.i. 04/03/1987 n. 145, l'armamento del personale appartenente al servizio di Polizia Locale dei Comuni appartenenti Unione dei Comuni della Valsaviore, per le finalità di cui alla legge 7/03/1986 n. 65, è disciplinato dal presente regolamento speciale.

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'armamento in dotazione agli operatori di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento speciale.

L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto degli operatori della Polizia Locale e, ai sensi del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti e della normativa vigente in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.

Art. 2 Numero delle armi in dotazione

Il Presidente dell'Unione, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale.

Tale numero risulta essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di pubblica sicurezza.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al servizio di Polizia Locale è pari alla capienza dei caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnate ai singoli operatori, aumentato del munizionamento relativo all'armamento di riserva.

Art. 3 Comunicazioni al Prefetto

Il provvedimento di cui all'articolo 2 del presente regolamento speciale, ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto.

Art. 4 Tipo di armi in dotazione

L'arma in dotazione al personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento speciale è la pistola semi automatica, calibro 9x21, scelta tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18/04/1975 n. 110, per il personale femminile è ammessa una versione compatta della stessa.

Art. 5 Attribuzioni del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valsaviore

L'approvazione del presente regolamento speciale inerente l'armamento degli appartenenti al servizio di Polizia Locale da parte dell'organo consiliare ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5 della legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134 della legge 15/05/1997 n. 127.

Capo II Modalità e casi di porto dell'arma. Servizi armati

Art. 6 Assegnazione dell'arma

Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 8 del presente regolamento speciale, al personale della Polizia Locale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, l'arma è assegnata individualmente e in via continuativa.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è disposto dal Presidente dell'unione per un periodo di 5 anni tacitamente rinnovati al persistere dei requisiti previsti.

I provvedimenti di assegnazione sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé, indicando pure il numero di matricola dell'arma.

L'assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento all'atto dell'entrata in servizio, come pure la riconsegna della stessa al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio, è effettuata mediante la redazione di apposito verbale e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso la sede dell'Unione dei Comuni.

In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza e alla tessera di servizio, viene formalmente ritirata, previa redazione di apposito verbale, al dipendente dal responsabile del servizio.

Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al seguente articolo 8, il porto dell'arma senza licenza è consentito, anche al di fuori del servizio, nel territorio dell'ente di appartenenza, in quello dei Comuni convenzionati e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento speciale, come da nulla-osta della Questura di Brescia.

Art. 7 Modalità di porto dell'arma

Gli addetti alla Polizia Locale, che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno e innestato.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 07/03/1986 n. 65, l'operatore di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 6, questa è portata con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ed in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle relative munizioni.

Unitamente all'arma vanno sempre portate in servizio, con esclusione delle ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo, le manette di sicurezza e la tessera di servizio.

Art. 8 Servizi da espletarsi con armi

In considerazione della particolarità delle mansioni proprie degli appartenenti al servizio di Polizia Locale, tutti gli operatori in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza devono prestare in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (appiedati o a mezzo di veicoli).

Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del comune, tutti quelli riguardanti l'attività di Polizia Locale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle vigenti norme di legge).

Il personale appartenente al servizio di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità.

Art. 9 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla Polizia Locale, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 07/03/1986 n. 65, prestano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalle competenti autorità, e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 10 Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento, espletati fuori dal proprio territorio di competenza dagli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, sono svolti con l' arma in dotazione, mentre, nelle stesse ipotesi, i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz'armi, all'infuori del personale che espleta le mansioni di scorta al gonfalone civico (o, ove richiesto, al vessillo regionale o alla bandiera Nazionale).

Il porto dell'arma è altresì consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Di tale facoltà è fatta menzione nel provvedimento d'assegnazione dell'arma, disposto dal presidente dell'Unione dei Comuni e dal Sindaco, per gli appartenenti al servizio di Polizia Locale non residenti nel territorio dei Comuni convenzionati.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il provvedimento deve indicare obbligatoriamente il luogo di residenza del dipendente, ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso.

Art. 11 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso, in supporto o in attuazione di progetti specifici associati

I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può chiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso, supporto o in attuazione di specifici progetti associati di vigilanza, sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento speciale.

Nei casi contemplati dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente, e a quello del luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, del numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Capo III Tenuta e custodia delle armi

Art. 12 Prelevamento e versamento dell'arma

A seguito dell'assunzione in servizio e previa emanazione del decreto prefettizio di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, all'appartenente al servizio di Polizia Locale è assegnata secondo quanto disposto dall'articolo 6 del presente regolamento speciale, l'arma di servizio viene prelevata, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, presso la sede dell'Unione dei Comuni.

L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e di relative munizioni, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti, e tutte le volte in cui sia in tal senso disposto con provvedimento motivato del Presidente dell'Unione e/o del sindaco e/o del Prefetto.

Le armi devono essere prelevate e versate scariche.

I movimenti di prelevamento, a seguito del provvedimento di assegnazione dell'arma, o di versamento, conseguenti a cessazione o sospensione dal servizio o nelle altre ipotesi contemplate nel precedente comma del presente articolo, devono essere annotati sull'apposito registro di carico-scarico ("Registro assegnazione armi"), custodito presso la sede dell'Unione dei Comuni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Presidente dell'Unione dei Comuni.

Art. 13 Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al servizio di Polizia Locale, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare, al momento del materiale prelevamento, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Presidente dell'Unione dei Comuni ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di polizia, e consegnare tempestivamente copia della stessa alla sede dell'Unione dei Comuni.

Art. 14 Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e, separatamente le munizioni stesse in dotazione al servizio di Polizia Locale, sono custodite in apposito armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocato all'interno degli uffici del Comando di Polizia Locale.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono svolte di norma dal Presidente dell'Unione dei Comuni.

Le armi assegnate in via continuativa sono custodite diligentemente dall'assegnatario, che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia, nonché le prescrizioni emanate dal Presidente dell'Unione dei Comuni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, assegnatari di armi, devono in ogni modo evitare il deposito delle stesse in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

Art. 15 Armadi metallici

Presso i locali del comando di Polizia Locale è disponibili l'armadio blindate, le cui chiavi sono consegnate al singolo assegnatario delle armi in dotazione personale e, copia di riserva conservata nella cassaforte del Comune di appartenenza.

Art. 16 Prescrizioni di sicurezza

Le armi devono essere custodite nell'armadio metallico, di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento speciale, scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dagli uffici del Comando.

Al personale assegnatario delle armi e delle munizioni devono essere comunicate le prescrizioni di sicurezza.

Art. 17 Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al servizio di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni cinque anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore, o ad altre situazioni che ne possano compromettere l'efficienza.

Le munizioni sostituite sono versate presso il competente posto di polizia (*la locale Stazione dei Carabinieri o il locale Commissariato della Polizia di Stato*), previa redazione dei necessari atti.

Nel medesimo modo si procede anche con riferimento al munizionamento relativo all'armamento di riserva.

I movimenti relativi alla sostituzione del munizionamento devono essere annotati, previa redazione di appositi verbali, sul registro di carico-scarico ("Registro assegnazione munizioni"), custodito presso l'ufficio comando, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Presidente dell'Unione dei Comuni.

Art. 18 Controlli e ispezioni sull'armamento

Il Presidente può disporre controlli e ispezioni sull'armamento affidato in custodia al consegnatario.

Capo IV Addestramento

Art. 19 Addestramento al tiro

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di Pubblica sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento speciale, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in una delle forze di polizia dello Stato, e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo al fine dell'ottenimento del previsto certificato di idoneità, ed effettuare altresì almeno un ciclo di addestramento di tiri liberi.

A tal fine il comando provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dotati dell'arma di servizio, ad una sezione locale del T.s.n., ai sensi dell'articolo 1 della legge 28/05/1981 n. 286.

È facoltà del Presidente, o dell'assessore suo delegato, su proposta del responsabile del servizio, disporre ulteriori cicli addestrativi, nel corso dello stesso anno, per tutti gli operatori di Polizia Locale.

È facoltà degli appartenenti al servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di iscrizione, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro, da effettuare in tale caso a proprie spese, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di porto d'armi.

Gli agenti allievi vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso di formazione di base.

Capo V Disposizioni finali

Art. 20 Fuori uso e radiazioni dal servizio delle armi

Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di Polizia Locale, viene richiesto dal responsabile del servizio.

Art. 21 Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente regolamento speciale, si applicano le norme della 07/03/1986 n. 65, del d.m.i. 04/03/1987 n. 145, della legge 18/04/1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.u.l.p.s. e correlato regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con r.d. 18/06/1931 N. 773 e con r.d. 06/05/1940 n. 635), ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 22 Entrata in vigore e comunicazioni

Il presente regolamento speciale entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione dello stesso, di cui costituisce parte integrante.

Esso è altresì comunicato al Prefetto in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del d.m.i. 04/03/1987 n. 145.